

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 547

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 11, della legge 25 luglio 2005, n. 150)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 29 settembre 2005*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DELL'ORGANICO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI MAGISTRATI DI MERITO APPLICATI PRESSO LA STESSA, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA E) E 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della citata legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... , e del Senato della Repubblica, espressi ... , a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo

Art. 1

*(Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione)*

- 1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
  - b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.



2. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "115. *Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.* 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito."

3. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita da quella allegata con il numero 1 al presente decreto.

4. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.

5. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.

#### Art. 2

*(Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità)*

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

#### Art. 3

*(Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario)*

1. All'articolo 117, e alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".

#### Art. 4

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

#### Art. 5

*(Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione)*

1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n.150, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei



limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
  - b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n.150, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2001, n.2005, per il quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
  3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 6

*(Decorrenza dell'efficacia)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

#### Art. 7

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, determinati in euro 629.000 per l'anno 2005 e in euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n.150.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Dato a Roma il.



**All.1.***(Art. 1, comma 3)***TABELLA B**

<b>PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA</b>	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	111
Consiglieri della Corte di cassazione	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

**All. 2***(Art. 1, comma 4)*

<b>PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b>	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37



**All.3***(Art. 1, comma 5)*

PIANTA ORGANICA PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Avvocato generale presso la Corte di cassazione	5
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione	65

